



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Tribunale Ordinario di Gorizia**

Il Tribunale Ordinario di Gorizia in composizione collegiale nelle persone dei sig.ri Magistrati:

Dott. Riccardo Merluzzi                      Presidente  
Dott.ssa Francesca Di Donato              Giudice  
Dott.ssa Martina Ponzin                      Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Letto il ricorso depositato in data 23.6.2025 da

**GAETANI DANIELA**, nata a Monfalcone (GO), il 22.08.1975 e residente a [REDACTED]  
[REDACTED], c.f. GTNDNL75M62F356P,

e

**ENRICO FERMO**, nato a Gorizia (GO), il 6.03.1972 e residente a [REDACTED] ([REDACTED])  
[REDACTED], c.f. FRMNRC72C06E098N,

entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati Alessandra Sedrani del e Manuela Tortora, per l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata,

Sentito il Giudice relatore

**OSSERVA**

Premesso che con ricorso depositato in data 23.6.2025 GAETANI DANIELA ed ENRICO FERMO hanno avanzato proposta di liquidazione controllata familiare ai sensi degli artt. 66 e 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e della attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori e contiene l'attestazione che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie, oltre a dar conto delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; ritenuto alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese: sussista la competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2 CCII;

che i debitori si trovano in una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. c CCII e che gli stessi non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

che sussiste altresì il presupposto per la procedura familiare ex art. 66 CCII in quanto i debitori sono coniugi conviventi e, in ogni caso, il sovraindebitamento appare in effetti avere un'origine comune;

che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice;

che l'O.C.C. ha effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3 CCII, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII ed appare ammissibile;

rilevato, quanto alla possibilità di escludere le due automobili targate [REDACTED] e [REDACTED], che in effetti sussistono i presupposti per la loro non acquisizione da parte della procedura, considerato il valore esiguo di tali beni e comunque la necessità di utilizzo da parte dei debitori senza che vi siano alternative perseguibili;

ricordato, infine, che dall'apertura della liquidazione controllata non potrà più aver corso la cessione del quinto a favore del creditore [REDACTED] alla luce del principio della *par condicio creditorum* della distribuzione dell'attivo;

#### **P.Q.M.**

**Visto l'art. 270 CCII dichiara l'apertura della procedura familiare di liquidazione controllata dei debitori GAETANI DANIELA ed ENRICO FERMO**

#### **NOMINA**

Giudice delegato la **dott.ssa Martina Ponzin**

Liquidatore l'O.C.C. **dott. Matteo Verdimonti**, disponendo la comunicazione a questi della presente sentenza;

#### **ORDINA**

Al debitore di depositare entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

#### **ASSEGNA**

ai terzi che vantano diritti reali o personali su beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale a pena di inammissibilità devono trasmettere al liquidatore a mezzo posta elettronica certificata la domanda di restituzione di rivendicazione o di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII; in caso di mancata indicazione dell'indirizzo

di posta elettronica certificata o delle sue variazioni, oppure di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni ai soggetti di cui ai commi 1, 2 e 2-*bis* sono eseguite mediante deposito nel fascicolo informatico (art. 10, comma 3 CCII)

#### **ORDINA**

La consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare;  
visto l'art. 270 co. 2 lett. e),

#### **DISPONE**

che non vengano acquisiti dalla procedura di liquidazione controllata le autovetture targate [REDACTED] e [REDACTED]

#### **DISPONE**

Ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 CCII che dal giorno di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da privilegio, pegno o ipoteca nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855 secondo e terzo comma c.c.

Dato atto che ai sensi dell'art. 268, comma 4 CCII non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati in tale norma ad eccezione di quanto infra stabilito

#### **FISSA**

ex art. 268 CCII il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in **euro 2.200,00** netti mensili mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione, con delega al Giudice delegato di modificare tale importo qualora necessario,  
visto l'art. 270 co. 4 CCII

#### **DISPONE**

che il Liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione

#### **DISPONE**

che il Liquidatore provveda all'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale (Procedure Concorsuali - Procedimenti ex CCII)

#### **DISPONE**

che il Liquidatore provveda alla trasmissione della presente sentenza agli Uffici Tavolari competenti in relazione agli immobili di proprietà nonché al PRA, ai fini della trascrizione.

Gorizia, così deciso nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025

Il giudice relatore

Dott.ssa Martina Ponzin

Il Presidente

Dott. Riccardo Merluzzi